



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Sistemi di valutazione Ambientale  
[VA@pec.mase.gov.it](mailto:VA@pec.mase.gov.it)

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC  
[COMPNIEC@PEC.mase.gov.it](mailto:COMPNIEC@PEC.mase.gov.it)

Alla Presidenza della Regione Siciliana  
[segreteriagabinetto@regione.sicilia.it](mailto:segreteriagabinetto@regione.sicilia.it)

Alla Regione Sicilia  
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani  
[sopritp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopritp@certmail.regione.sicilia.it)

Allegati: Parere Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani  
prot.n. 7338 del 29/05/2024

*Oggetto:* [ID: 9107] **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di 49,49 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Partanna (TP), C/da La Piana/Biggini.**  
**Proponente: AP GREEN ONE S.R.L.**  
**Parere tecnico-istruttorio**

**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";



**VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

**VISTO** il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

**VISTO** l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", che ha stabilito che <<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>;

**CONSIDERATO** che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare il comma 4 dell'art. 41 rubricato "Livelli e contenuti della progettazione", relativo alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ser. gen. n. 102 del 03/05/2024, con entrata in vigore dal 18/05/2024;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del

21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, per la parte che resta in vigore

**CONSIDERATO** che, con nota del 11/10/2022, acquisita in data 25/10/2022 con prot.n. 4911, perfezionata con nota del 27/03/2023 acquisita al prot.n. 4697 del 29/03/2023, la Società AP GREEN ONE S.R.L. ha presentato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per il *progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di 49,49 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Partanna (TP), C/da La Piana/Biggini;*

**CONSIDERATO** che, con nota prot.n. 80470 del 18/05/2023, acquisita al prot.n. 8301 nella medesima data, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE ha comunicato la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione e responsabile del procedimento;

**CONSIDERATO** che, con nota prot.n. 8943 del 23/05/2023, la Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana, le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. 435 del 12/01/2024, acquisita con prot.n. 1733 del 15/01/2024, la COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC ha inoltrato una richiesta di integrazioni documentali al Proponente;

**CONSIDERATO** che con istanza del 28/01/2024 acquisita in data 29/01/2024 con prot.n. 3401, la Società proponente AP GREEN ONE S.R.L., ha presentato richiesta di sospensione di 30 gg per la consegna delle integrazioni;

**VISTE** le integrazioni pervenute con nota del 06/03/2024 acquisita con prot.n. 8037 del 08/03/2024, prodotte dalla società AP GREEN ONE S.R.L. in riscontro alla richiesta della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS prot.n. 0000435 del 12/01/2024;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. SS-PNRR n. 13270 del 03/05/2024, questa Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana Regione, le valutazioni complessive in merito al progetto alla luce delle integrazioni trasmesse dal proponente;

**CONSIDERATA** la nota prot.n. 7338 del 29/05/2024, acquisita da questo ufficio con prot.n. 16201 del 30/05/2024 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani esprimeva il proprio parere in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto;

**CONSIDERATO** che, con nota prot.n. 108631 del 12/06/2024 la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE ha trasmesso il parere n. 324 del 30/05/2024 formulato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per il progetto in oggetto di esito negativo in cui, per gli aspetti di competenza di questo Ministero, si analizza quanto segue: *“La Commissione ritiene che il progetto in esame potrebbe determinare un’alterazione del paesaggio in quanto si colloca in un’area che presenta ancora un pregio dal punto di vista agroecosistemico testimoniati anche dai livelli di tutela dettati dal PTPR in relazione alle aree di progetto, in misura particolare per quanto concerne il lotto B. La possibilità che l’operazione di espianto/reimpianto non raggiunga i risultati sperati, soprattutto a causa della scarsità della risorsa acqua, comporterebbe un’alterazione permanente dei segni territoriali dati dalla trama dei vigneti e conseguente banalizzazione del paesaggio. Rileva inoltre che l’inefficacia di eventuali misure mitigative/compensative sono dichiarate non possibili dallo stesso Proponente. La Commissione ribadisce inoltre che il reimpianto dell’oliveto e del vigneto non possono essere qualificati come misura di compensazione potendo invece essere di per sé fonte di ulteriore impatto a fronte del rischio di non attecchimento Pertanto, la Commissione esprime giudizio di incompatibilità ambientale del progetto per quanto concerne la componente Paesaggio.”;*



**CONSIDERATO** che, con ID. n. 111106907 del 26/06/2024, il Dirigente del Servizio II ha trasmesso il contributo istruttorio di competenza;

**CONSIDERATO** che l'impianto di progetto è localizzato nel Comune di Partanna (TP), nelle località "La Piana" e "Biggini", tra il centro abitato di Castelvetro, Santa Ninfa e Partanna. L'impianto si sviluppa su un'area di 101,9 ha, di cui 25,70 ha (26%) occupati dall'impianto fotovoltaico ed è diviso in 2 blocchi:

- *Blocco A* (21ha) in località "La Piana", caratterizzato da una superficie con immersione circa verso SSE e valori di pendenza medi compresi tra il 10 – 15%;
- *Blocco B* (80ha) in località "Biggini", caratterizzato da una superficie con immersione circa verso NW e valori di pendenza medi compresi tra il 0% e 10%; in tale blocco è installato il Sistema di Accumulo.




Figura 1- Layout di progetto. Stralcio da elaborato di progetto "INQUADRAMENTO CAVIDOTTO DI COLLEGAMENTO SEU FV PARTANNA 1 SU ORTOFOTO"

Il progetto prevede:

- Impianto agrivoltaico con sistema mobile (tracker monoassiale), diviso nei 2 macro-blocchi A e B, con potenza complessiva installata di 49.490,40 kWp;
- Sistema di accumulo Battery Energy Storage System (BESS), della potenza complessiva installata di 30.000 kWp di picco, avente una capacità di accumulo di 240.000 kW/h, ubicato nel Blocco B;
- Dorsale di collegamento interrata di circa 3,1 km, in media tensione (30 kV), per il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dal Blocco A fino al Quadro Elettrico Generale, ubicato nel Blocco B – il cavidotto è posato lungo la strada comunale C/da la Piana e C/da Camarro;

- Dorsale di collegamento interrata di circa 3,4 km, in media tensione (30 kV), per il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dall'intero impianto (Blocco A + Blocco B) alla SEU Partanna 1 – il cavidotto è posato lungo la strada comunale C/da Camarro e la strada comunale C/da San Martino, fino alla SEU Partanna 1;
- Nuova Stazione Elettrica di Trasformazione (SEU) 30/220 kV, di proprietà della Società, che condivide con altri produttori lo stallo partenza linea e lo stallo arrivo linea presso la SE "Partanna", ubicata nel comune di Partanna (TP);
- Elettrodotto a 150 kV condiviso, per il collegamento tra la futura stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV e la Stazione Elettrica RTN "PARTANNA", avente una lunghezza di circa 290 m.;

**CONSIDERATO** che l'impianto e le opere di connessione ricadono nel territorio della provincia di Trapani all'interno dell'Ambito di Paesaggio 3 "Area delle colline del trapanese", individuato dalle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (D.A. n. 6080 del 21/05/1999) e disciplinati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, adottato con D.A. 6683 del 29/12/2016 e rettificato con D.A. 2694 del 15/06/2017;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dal progetto ricade in zone a vocazione agricola, e che, in riferimento alla strumentazione urbanistica comunale vigente, il Piano Regolatore Generale del Comune di Partanna identifica le zone interessate dall'intervento come *E1 - Aree agricole* e (parzialmente) *come Strade e fasce di rispetto*;

**CONSIDERATO** che il Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, in coerenza con gli obiettivi delle Linee Guida del Piano Paesaggistico Regionale, nell'art. 1 "Ruolo e obiettivi del Piano Paesaggistico" delle NTA, ai fini della tutela paesaggistica, ha definito per ogni ambito locale, denominato "Paesaggio Locale" (PL), prescrizioni e previsioni orientate, tra l'altro:

- all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico (...) compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia (...) delle aree agricole;
- al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati e all'individuazione delle misure necessarie ad assicurare uniformità nelle previsioni di pianificazione e di attuazione dettate dal piano regionale in relazione ai diversi ambiti che lo compongono;

**CONSIDERATO** che l'impianto con le relative opere di connessione interessa il Paesaggio Locale PL 13 "Belice" individuato e disciplinato dal Piano Paesaggistico della provincia di Trapani Ambiti 2 e 3 dall'art. 33 delle N.T.A che nello specifico prevede:

- il Paesaggio Locale 13 – Belice, nell'art. 33 delle N.T.A. viene descritto come *"Il paesaggio è costituito dall'alta valle del fiume Belice e si estende fino a comprendere, in direzione Ovest, anche la parte iniziale del bacino del Modione. La valle e il fiume costituiscono uno degli scenari più espressivi della natura e della storia della Sicilia. (...). Nella Valle, i centri agricoli di Partanna e Santa Ninfa sono gli unici che non hanno subito il trasferimento a seguito del terremoto: ricostruiti in sito, hanno subito però gli effetti del processo di ricostruzione che ha proposto tipologie edilizie nuove e soprattutto formalmente diverse, più anonime e omologanti, rispetto a quelle tradizionali. Poggioreale e Salaparuta, abbandonati i pendii dei rilievi, sono stati spostati a valle, in regolare successione e rigidamente geometrica posizione ai bordi della teoria di dagale che accompagnano lo scorrere del fiume Belice. La natura moderna di questi insediamenti sarebbe dovuta essere più qualificata e valorizzata, mantenendo al contempo entro canoni tradizionali e socialmente identitari i caratteri spaziali e urbanistici delle nuove città. Nella Valle del Belice sono da segnalare, infine, numerose zone d'interesse archeologico, tra le quali: le necropoli di Valle Secco e di contrada Stretto; l'area di Torre Bigini, in cui sono state ritrovate tracce d'insediamenti preistorici; l'area in località Airone, a sud di Partanna, con i preziosi resti dell'acquedotto selinuntino; la zona di Itria, dove è stato scoperto un opificio per la lavorazione dell'argilla;*



*l'area di zona Montagna, ricca di reperti di età greco-romana. L'area di contrada Stretto, in particolare, nella quale è stato portato alla luce un insediamento dell'età del bronzo, con la necropoli e un fossato, riveste rilevante interesse scientifico; gli interventi attuati dal comune di Partanna, che vi ha creato un parco archeologico recentemente inaugurato, hanno inteso valorizzare e consentire la piena fruizione di questo importante sito archeologico.”;*

**CONSIDERATO** che, come disciplinato dall'art. 20 (articolazione delle Norme) TITOLO III – (Norme per paesaggi locali) delle N.T.A. del Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, per ogni Paesaggio locale, sulla base degli scenari strategici che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche sono state perimetrare le aree sensibili alle opere e agli interventi di trasformazione del territorio per le quali sono stati individuati tre diversi livelli di tutela con specifici regimi normativi;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto è caratterizzata dalla presenza di un importante patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/04, e nello specifico:

**1. BENI PAESAGGISTICI:** immobili e aree d'interesse pubblico tutelati ai sensi dell'**art. 136 del D.Lgs. n 42 del 2004**:

1.1 **art. 134, lett. c**, gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156:

- **Uliveti** a circa 450 m. dall'impianto (Blocco A) e in aderenza rispetto al Blocco B;

**2. BENI PAESAGGISTICI:** aree e beni tutelati ai sensi dell'**art. 142 comma 1), c), g), m)**:

2.1) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera c): *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*”, tra i quali:

- **Fiume Modione-Selino**; in posizione intermedia rispetto ai due blocchi;

2.2) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett g): *“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”*:

- **diffuse piccole porzioni di territori coperti da boschi**;

2.3) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m): *“Zone di interesse archeologico”*:

*Diffuse aree di interesse archeologico in prossimità dell'impianto tra cui si evidenziano:*

- **Area Frammenti fittili**, Età romana-paleocristiana in c.da Torre Maio a circa 350 m. dal Blocco A;
- **Area Frammenti fittili**, Età romana-ellenistica/repubblicana; in loc. Piana delle Morici che dista circa 400 m. dal Blocco B;
- **Area Frammenti fittili**, Età greca classica in loc. Miracoli, distante circa 400 m. dal Blocco B;
- **Area Frammenti fittili**, Età romana imperiali, in loc. Magaggiari Torre Biggini, distante circa 450 m. dal Blocco B;
- **Necropoli**, Età Bronzo Antico, in loc. Magaggiari, distante circa 450 m. dal Blocco B;

**3. BENI CULTURALI:** Beni tutelati ai sensi della parte II del Dlg. 42/2004, articoli 10 e 45:

- il cavidotto di collegamento ricade nella fascia di rispetto della **Vasca Selinuntina, in C.da Torre Biggini**, bene sottoposto a tutela archeologica ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 con D.D.G. n. 35 del 20.01.2020;






Figura 2- Stralcio da elaborato di progetto "LAYOUT SU CARTA DEI BENI PAESAGGISTICI Piano Territoriale Paesaggistico Regionale".

**CONSIDERATO E VALUTATO** che l'area di riferimento è caratterizzata dalla **presenza diffusa di componenti del paesaggio identitario individuato e tutelato** dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, tra cui si distinguono:

- **Centri e nuclei storici del sistema antropico:** il nucleo storico di Partanna dista circa 1,2 km dall'area dell'impianto;
- **beni isolati identitari del sistema antropico**, in vario stato di conservazione, quali, *Casa Ampola* (distante ca. 500 m. da Blocco A), *Abbeveratoio Formeca* (distante ca. 500 m. da Blocco B), *Pozzi* (distanti tra 700 e 500 800 m. da Blocco B), le Case d'Agata e Marchese;
- **regie trazzere e ferrovie storiche** appartenenti alla viabilità storica la cui tutela è disciplinata dall'art. 18 delle NTA; in particolare in aderenza al Blocco B si sviluppa il percorso della *ferrovia*

Storica e di una Regia Trazzera e in prossimità del Blocco A (a circa 450 in direzione N) si sviluppa un altro percorso di trazzerato regio;

**CONSIDERATO** che, con riferimento ai **contesti di Paesaggio Locale** e ai relativi regimi normativi individuati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, si rileva che:

- il **Blocco A** dista meno di m 500 dall'**area di Livello di Tutela 2, Paesaggio locale 13, art. Art. 33, Paesaggio locale 13 "Belice" - 13d. Paesaggio agrario tradizionale e delle colture di pregio degli uliveti e dei vigneti**, posto a Nord-Est e delimitato a meridione da percorso di trazzerato regio;
- il **Blocco B** è posto a circa 800 m. dal corso del **Fiume Modione-Selino di Livello di Tutela 3 ed** è in aderenza (ad ovest) e distante meno di m 300 ca a sud dall'**area di Livello di Tutela 2, Paesaggio locale 13, Art. 33, Paesaggio locale 13 "Belice" - 13d. Paesaggio agrario tradizionale e delle colture di pregio degli uliveti e dei vigneti**;




Figura 3- Stralcio da elaborato di progetto "LAYOUT SU CARTA DEI REGIMI NORMATIVI Piano Territoriale Paesaggistico Regionale".



**ESAMINATI** i contenuti della documentazione presentata dalla società proponente e tutta la documentazione pubblicata sul portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE, comprese le integrazioni prodotte dal proponente e le osservazioni ed i pareri endoprocedimentali della Soprintendenza BB.CC.AA. della provincia di Trapani e del Servizio II della DG ABAP;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, con riferimento *agli aspetti paesaggistici*, le ubicazioni dei due Blocchi agrovoltai A e B di notevoli dimensioni, posizionati a distanza nel comprensorio in argomento, manifestano, ognuno per diverse motivazioni, significative criticità, che si espongono di seguito:

- si inseriscono nelle vicinanze di *Aree territoriali di livello di Tutela 2 e 3*, con realtà di valenza archeologica, demoetnoantropologica e con parti di trazzerato regio;
- il **Blocco A**, in stretta aderenza con l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo- E90 & A29, è posto al centro di un'area con impianti di analoghe dimensioni e con eolici; inoltre, nel versante occidentale sono ubicati, nelle vicinanze, le *Case d'Agata e Marchese* (Beni Storici/Isolati, tav. 8\_7, nn. 6246 e 624702 del PP suindicato), e, tutt'intorno, sono presenti ulteriori architetture produttive con abbeveratoi (Beni Storici, tav. 8\_7) che caratterizzano il paesaggio agrario con spiccate connotazioni rurali - demoetnoantropologiche ancora percepibili. Tale articolato macro blocco dista m 374 ca. dalla *Torre di Maio* (sito archeologico n. 150 succitato), posta a Est e meno di m. 500 dall'area di *Livello di Tutela 2, Paesaggio locale 13, art. Art. 33, Paesaggio locale 13 "Belice" - 13d. Paesaggio agrario tradizionale e delle colture di pregio degli uliveti e dei vigneti*, posto a Nord-Est come sopra riportato;
- il **Blocco B**, a monte della strada vicinale che batte un percorso di *trazzerato regio*, ricco di evidenze demoetnoantropologiche - pozzi e *Casello ferroviario di Torre Bigini* (Beni Storici/Isolati, tav. 8\_7 nn. 104-106\_03) e di aree archeologiche - articolati siti di *Piana delle Morici* (nn. 129, 143, 144), è posto ad Est del corso sinuoso del Fiume *Modione-Selino di Livello di Tutela 3*, dal quale dista m. 800 ca. e a meno di km 1.2 ca. dalla città di Partanna. Esso è in aderenza ad oriente ed è distante meno di m 300 ca a meridione dall'area di *Livello di Tutela 2, Paesaggio locale 13, Art. 33, Paesaggio locale 13 "Belice" - 13d. Paesaggio agrario tradizionale e delle colture di pregio degli uliveti e dei vigneti*, delimitato da percorso di *trazzerato regio*;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, in *referimento agli impatti cumulativi*, seppur dagli elaborati di progetto (AP-VIA.N-C.03-B.1.27, AP-VIA.N-C.03-REL-21-I.01, APVIA.N-C.03-B. 1.27-1.02 - doc. integrativo del 14.04.2024, AP-VIA.N-C.03-REL-2 1-1.02 -rel. integrativa del 15.04.2024 come evidenziato dalla competente Soprintendenza) non si possa rilevare una localizzazione degli impianti rispondente alla reale situazione dei luoghi, già interessati da progetti di energie rinnovabili valutati ed in previsione di differenti estensioni, è necessario segnalare che:

- il **Blocco A**, è posto al centro di un'area con impianti di analoghe dimensioni e con diversi impianti eolici;
- *il Blocco B* interessa un contesto già molto complicato e multiforme per la presenza di articolate strutture di impianti di energie rinnovabili e elettrici di particolare impatto e consistenza nell'area meridionale e poco distante di contrada *Magaggiari*;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, in *referimento alle opere mitigative previste*, come evidenziato nel parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani e nel parere n. 324 del 30/05/2024 formulato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, gli accorgimenti mitigativi progettuali non si ritengono sufficienti, poiché tali campi agrovoltai verrebbero ad occupare estese aree agricole

che invece sono significative "sacche" territoriali individuabili chiaramente e libere da installazioni al fine di mantenere, quanto più possibile, la leggibilità della connotazione agraria che si raccorda intrinsecamente al paesaggio rurale tradizionale con specifiche edificazioni e viabilità storiche;

**RITENUTO** quindi, che, *in riferimento agli aspetti percettivi*, il progetto in esame, in considerazione della complessiva ed articolata realizzazione, *oltremodo estesa nel territorio*, interessa terreni a funzione prevalentemente agricola, improntati alla tipologia seminativa, olivicola e vitivinicola della tradizione locale, la cui realizzazione andrebbe a determinare un **effetto cumulo paesaggistico di eccessivo impatto** per la indicativa vicinanza con numerosi altri impianti di energia alternativa esistenti ed in previsione, arrecando lo stravolgimento dei caratteri agrari tradizionali;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, con *riferimento agli aspetti archeologici*, il progetto in esame non interferisce direttamente con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, ma si rilevano interferenze di tratti del cavidotto di connessione con le aree di *Piano delle Morici e Magaggiari- Torre Biggini*, tutelate ai sensi dell'art. 142, c. 1, let. m) del già menzionato D.Lgs. 42/2004; **CONSIDERATO**, inoltre, che l'intervento interessa un comparto territoriale caratterizzato da *numerose attestazioni archeologiche* dettagliatamente indicate dalla Soprintendenza e che, anche sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2, dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023, si ravvisa *l'esistenza di un interesse archeologico* nelle aree scelte per l'installazione dell'impianto e delle relative opere connesse;

**RILEVATO** che la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, non ha espresso l'esito della verifica di assoggettabilità e le valutazioni in merito all'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse;

**VALUTATO** che, *ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come modificato dall'art. 47 del D.L. 13/2023*, l'impianto risulta interferente con:

- **fascia di rispetto di 500 m. a partire da aree tutelate ai sensi dell'art. 134, lett.c) del D.Lgs n. 42 del 2004, denominate "Uliveti"** (circa 450 m. dall'impianto per il Blocco A e in aderenza rispetto al Blocco B) considerate "area non idonea" per l'installazione di impianti FER;
- parte delle opere in progetto, nello specifico del cavidotto di collegamento, ricadono nel perimetro delle aree di interesse archeologico tutelate sopra citate e nella **fascia di rispetto della Vasca Selinuntina, in C.da Torre Biggini, bene sottoposto a tutela archeologica ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004** con D.D.G. n. 35 del 20.01.2020;

**VISTO** che, in riferimento a quanto disciplinato dall'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come modificato dall'art. 47 del D.L. 13/2023, l'art. 134 del d.lgs. 42/2004, rubricato "*Beni paesaggistici*", statuisce che:

*"1. Sono beni paesaggistici:*

*a) gli immobili e le aree di cui all'art. 136, individuati ai termini dell'art. da 138 a 141;*

*b) le aree di cui all'art. 142;*

*c) gli ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati ai termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli art. 143 e 156";*

**RITENUTO**, pertanto che l'articolo 136 del Codice indica in astratto quali immobili ed aree di notevole interesse pubblico sono soggette alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici, mentre l'articolo 134 del Codice elenca le diverse tipologie di beni paesaggistici individuate rispettivamente dall'autorità amministrativa competente, direttamente dalla legge o dai piani paesaggistici;

**RITENUTO**, in particolare, con la lett. **c) dell'art. 134** sono classificati quei beni soggetti a tutela, individuati dalla pianificazione paesaggistica, della quale seguono le forme di pubblicità, ma equiparati agli immobili e alle aree decretate ai sensi dell'art. 136, che sono quindi da considerarsi generatori della fascia di 500 metri;

**VISTE** le NTA del Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3 che, al TITOLO V - INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO, Art. 45 "Definizione" ha definito come "*Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio*" anche:

- "d. le opere tecnologiche: impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali coliche ed impianti fotovoltaici"; prevedendo, in particolare le seguenti indicazioni per gli impianti energetici:
- "nei territori non soggetti a tutela ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 4212004, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti nell'elenco dei Beni Isolati di cui al presente Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti percettivi e visuali.";

**VISTO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali, redatto al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;

**CONSIDERATO** che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla Convenzione europea del paesaggio*;

**CONSIDERATO** che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che 'considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi';

**CONSIDERATO** che, in attesa dell'individuazione delle "aree idonee" il medesimo Documento stabilisce anche il principio che 'Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale';

**CONSIDERATO** che, nelle more dell'individuazione - sulla base dei previsti decreti di cui al comma 1, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 - delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, **sono considerate idonee** quelle diverse tipologie di aree da individuare secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 nonché, fatte salve queste prime, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;

**CONSIDERATE** le valutazioni espresse con nota prot. n. 7338 del 29/05/2024, acquisita al prot. 16201 del 30/05/2024, dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani, sia ai fini archeologici che paesaggistici;

A conclusione dell'istruttoria inerente al procedimento in oggetto, vista la valutazione della Soprintendenza BB.CC.AA. della provincia di Trapani e del Servizio II della DG-Abap, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, la Relazione Paesaggistica e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla società **AP GREEN ONE S.R.L.** e pubblicata sul sito del MASE nel corso del procedimento:

**questa Soprintendenza speciale per il PNRR,**

per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, **esprime**

**parere tecnico istruttorio negativo**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società proponente AP GREEN ONE S.R.L. per il progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di 49,49 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Partanna (TP), C/da La Piana/Biggini.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti.

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP  
(Arch. Gilda Di Pasqua)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
dott. Massimo CASTALDI



massimo castaldi  
MINISTERO  
DELLA CULTURA  
27.06.2024  
09:58:44  
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR  
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da  
**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
O = Ministero della cultura  
C = IT



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA  
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.it)  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)



Regione Siciliana  
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)

Posta certificata del Dipartimento:  
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Soprintendenza per i Beni  
Culturali e Ambientali  
di Trapani**

via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani  
tel. 0923-808111 – fax 0923-23423  
e-mail: [sopritp@regione.sicilia.it](mailto:sopritp@regione.sicilia.it)  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp)  
Posta certificata della Soprintendenza:  
[sopritp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopritp@certmail.regione.sicilia.it)

Partita Iva 02711070827  
Codice Fiscale 80012000826

**Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici**  
Via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani

**Unità Operativa 2 – Sezione per i Beni Architettonici e Storico-Artistici,  
Paesaggistici e Demoetnoantropologici**  
Tel. 0923 – 808218 / 808221  
e-mail: [sopritp.uo2@regione.sicilia.it](mailto:sopritp.uo2@regione.sicilia.it)

Trapani, Prot. n. 7338 del 29/05/2024

Rif. Nota: Prot. n. del

Posizione **PP.UU. XV, 436** (citare nella risposta)

**OGGETTO: ID 9107. PARTANNA, loc. Piana Biggini.** Procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del d.Lgs. 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione *PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO E SISTEMA DI ACCUMULO DA COLLEGARE ALLA RTN CON POTENZA NOMINALE DC 49.490,40 kWp (FOTOVOLTAICO) + DC 30.000 kW (BESS) E POTENZA NOMINALE AC 76.600 kW.*

Ditta: AP GREEN ONE S.R.L. con sede legale in Trapani (TP), Piazza Falcone e Borsellino 32 c.  
**Valutazioni.**

circa 101,9 Ha di superficie totale, quella occupata dai moduli è pari a 25,70 Ha (circa il 25,44% della superficie totale): AP-VIA.N-C.03-REL-20/Piano Particellare.

Al Ministero della Cultura  
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di  
Ripresa e Resilienza  
Via San Michele 22  
00153 **ROMA**

**pec: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)**

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
Via C. Colombo, 44  
00147 **ROMA**

**pec: [va@pec.mase.gov.it](mailto:va@pec.mase.gov.it)**

e, p.c. Alla AP GREEN ONE S.R.L.  
Piazza Falcone e Borsellino 32 c.  
**91100 trapani (TP)**

**pec: [ap.green1@pec.it](mailto:ap.green1@pec.it)**

In riferimento al progetto in oggetto,

**VISTA** la nota inoltrata dalla Soprintendenza Speciale in indirizzo del 03.05.2024, prot. n. 13270 (Ns prot. n. 6137 del 06.05.2024);

**VISTA** tutta la documentazione con integrazioni consultata nel sito del MASE dalla quale si evincono le ubicazioni dei 24 sottocampi distribuiti su 2 lotti sinteticamente denominati "Blocchi A, B".

**VISTO** l'art. 3 del D.P.R.S.18 luglio 2012, n. 48, *Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11;*

**VISTO** l'art. 111 del T.U. n. 1775 del 11.12. 1933;

**VISTO** il D.P. del 10.10. 2017, pubblicato in GURS del 20.10. 2017, Parte I, n. 44;

**VISTO** il PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12. 2016 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Partanna in data 08.03. 2017; rettificato con D.A. 2694 del 15.06. 2017 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Partanna in data 29.06. 2017;

**VISTO** il D.Lgs. 42/2004;

**VISTO** il D.Lgs. 199/2021, art. 20, comma 8 c-quater;

**VISTO** il D.L. 13/2023, art. 47, commi 1-3;

**VISTO** il Documento di Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico AP-VIA.N-C.03-REL-28-I.01 della Ditta proponente che specifica che "...il Rischio Archeologico è da ritenersi variabile a seconda delle zone (fig.46): gran parte delle aree interessate dai lavori in oggetto sono caratterizzate da un rischio archeologico Medio\Basso. In corrispondenza delle UUTT 1/4 e delle aree di interesse archeologico (siti nn. 7-8), invece, il potenziale è da considerarsi Medio-Alto..." "I lavori nel complesso sono classificati ad impatto medio, anche se è necessario tenere in considerazione i singoli contesti su cui saranno eseguiti..."

**VISTA** la relazione archeologica istruttoria di quest'Ufficio del 07.05.2024 dalla quale "si evince che i terreni alle particelle succitate, nelle aree suddette, non sono interessati da evidenze/presenze/strutture d'interesse archeologico riportate nel P.P. in argomento; tuttavia si nota la significativa vicinanza dei Blocchi agrovoltai ai blocchi archeologici riportate nella Carta Archeologica del PP succitato: Blocco A, ad oriente - Torre di Maio (sito n. 150 di epoca romana fino al periodo paleocristiano); Blocco B, a meridione - articolati siti di Piana delle Morici (nn. 129, 143, 144 di età greca e romana). Tali aree d'interesse archeologico sono tutelate ai sensi dell'art. 142, lettera m, del D.Lgs. 42/2004. Inoltre, si sottolineano le evidenze di elementi archeologici di varie epoche di superficie nelle UUTT 1-4 riportate nel Documento di Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico succitato che interessano parti specifiche dei Blocchi A e B e del Cavidotto di collegamento tra i Blocchi";

**CONSIDERATO** che dall'elaborato archeologico succitato emergono 4 indicazioni di presenze di materiali archeologici di varie epoche, diagnostici, nelle UUTT 1-4 riferite ai Blocchi A e B e all'arrivo del tracciato del cavidotto al Blocco B2;

**CONSIDERATE** le ubicazioni dei due Blocchi A e B agrovoltai di notevoli dimensioni, allocati a distanza nel comprensorio in argomento, spesso nelle vicinanze con Aree territoriali di livello di Tutela 2 e 3, con realtà di valenza archeologica, demoetnoantropologica e con parti di trazzerato regio, che manifestano, ognuno per diverse motivazioni, significative criticità, che si espongono di seguito;

**VISTI** gli elaborati degli effetti cumulo AP-VIA.N-C.03-B.1.27, AP-VIA.N-C.03-REL-21-I.01, AP-VIA.N-C.03-B.1.27-I.02 (doc. integrativo del 14.04.2024) AP-VIA.N-C.03-REL-21-I.02 (rel. integrativa del 15.04.2024) con localizzazione degli impianti non rispondente alla reale situazione dei luoghi, già interessati da progetti di energie rinnovabili valutati ed in previsione;

**VISTE** le Nda del PP dell' Ambito 1-2 al TITOLO V - INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO, Art. 45 "Definizione" che ha definito come "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio" anche:

**d. le opere tecnologiche:** impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici;

prevedendo, in particolare le seguenti indicazioni per gli impianti energetici:

"nei territori non soggetti a tutela ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 42/2004, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti nell'elenco dei Beni Isolati di cui al presente Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti percettivi e visuali.";

**TENUTO CONTO** che, nelle prossimità, nel territorio, sono previsti e/o già esistenti ulteriori impianti di energia alternativa di altre ditte e di differenti estensioni;

si evidenzia che:

- il **Blocco A**, in stretta aderenza con l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo- E90 & A29, è posto al centro di un'area con impianti di analoghe dimensioni e con eolici; inoltre, nel versante occidentale sono ubicati, nelle vicinanze, le Case d'Agata e Marchese (Beni Storici/Isolati, tav. 8\_7, nn. 6246 e 6247\_02 del PP suindicato), e, tutt'intorno, sono presenti ulteriori architetture produttive con abbeveratoi (Beni Storici, tav. 8\_7) che caratterizzano il paesaggio agrario con spiccate connotazioni rurali - demoetnoantropologiche ancora percepibili.

Tale articolato macro blocco dista m 374 ca. dalla Torre di Maio (sito archeologico n. 150 succitato), posta a Est.

**E' fondamentale evidenziare che il Blocco A dista meno di m 500 dall'area di Livello di Tutela 2, Paesaggio locale 13, art. Art. 33, Paesaggio locale 13 "Belice" - 13d. Paesaggio agrario tradizionale e delle colture di pregio degli uliveti e dei vigneti, posto a Nord-Est e delimitato a meridione da percorso di trazzerato regio;**

- il **Blocco B**, a monte della strada vicinale che batte un percorso di trazzerato regio, ricco di evidenze demoetnoantropologiche – pozzi e Casello ferroviario di Torre Bigini (Beni Storici/Isolati, tav. 8\_7 nn. 104-106\_03) e di aree archeologiche - articolati siti di Piana delle Morici (nn. 129, 143, 144), è posto ad Est del corso sinuoso del Fiume Modione-Selino di Livello di Tutela 3, dal quale dista m 800 ca. e a meno di km 1.2 ca. dalla città di Partanna.

**Esso è in aderenza ad oriente ed è distante meno di m 300 ca a meridione dall'area di Livello di Tutela 2, Paesaggio locale 13, Art. 33, Paesaggio locale 13 "Belice" - 13d. Paesaggio agrario tradizionale e delle colture di pregio degli uliveti e dei vigneti, delimitato da percorso di trazzerato regio;**

- l'elaborato archeologico succitato fornisce indicazioni di potenzialità archeologiche, non rivelate dal Piano Paesistico vigente, nelle UUTT 1-4 relative ai *Blocchi A e B* e all'arrivo del tracciato del cavidotto al Blocco B2, che meritano attenzione e cautela;

questa Soprintendenza, per quanto sopra e di competenza, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra norma di legge, **valuta negativamente il progetto agrovoltaiico, in quanto la complessiva ed articolata realizzazione, oltremodo estesa nel territorio, che interessa terreni a funzione prevalentemente agricola, improntati alla tipologia seminativa, olivicola e vitivinicola della tradizione locale, andrebbe a determinare un effetto cumulo paesaggistico di eccessivo impatto per la indicativa vicinanza con numerosi altri impianti di energia alternativa che si inseriscono nel territorio, arrecando lo stravolgimento dei caratteri agrari tradizionali.**

Tali blocchi, specie quello B, interessano un contesto già molto complicato e multiforme per la presenza di articolate strutture di impianti di energie rinnovabili e elettrici di particolare impatto e consistenza nell'area meridionale e poco distante di contrada Magaggiari.

Non si ritengono sufficienti gli accorgimenti mitigativi progettuali, poiché tali campi agrovoltaiici verrebbero ad occupare estese aree agricole che invece sono significative "sacche" territoriali individuabili chiaramente e libere da istallazioni al fine di mantenere, quanto più possibile, la leggibilità della connotazione agraria che si raccorda intrinsecamente al paesaggio rurale tradizionale con specifiche edificazioni e viabilità storiche.

Si ritiene opportuno, pertanto, pervenire all'abolizione del *Blocco B* e ad una significativa ri elaborazione progettuale del *Blocco A* che tenga conto delle criticità succitate e che rispetti le connotazioni e le caratteristiche dei luoghi con gli inevitabili approfondimenti storico-archeologici.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa 01  
(Arch. Roberto Monticciolo)

Il Soprintendente  
(Arch. Girolama Fontana)

29.05.2024 GM

Responsabile procedimento	Arch. Girolama Fontana	stanza	33	piano	3°	telefono	0923 808 241	e_mail	soprtp.uo3@regione.sicilia.it
Funzionario incaricato	Dott.ssa Giuseppina Mammina	stanza		piano	0	telefono	0923 808289	Durata procedimento:	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):	urpsoprtp@regione.sicilia.it	Responsabile:		stanza		piano		tel.	
Orario e giorni ricevimento		Lunedì 10,00 – 13,00 e Mercoledì 15,30 – 17,30							